



SIULP *fi@sh*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

del 10 dicembre 2016

“Razionalizzazione” presidi Polfer e Polstrada: riunione aggiornata

Impossibile dare parere positivo su un solo step Per valutare bisogna conoscere bene ogni motivazione e tutto il progetto

Questa mattina si è tenuto presso il Dipartimento della pubblica sicurezza un incontro per valutare l'ipotesi, presentata dal Ministero, di chiudere o di accorpare alcuni presidi della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria. La delegazione di parte pubblica era guidata dal Prefetto Sgalla, Direttore centrale per le specialità, dal Prefetto Dispenza, Direttore centrale per gli affari generali e dal Vice Prefetto Ricciardi, Direttore dell'Ufficio per le relazioni sindacali. In apertura l'Amministrazione ha spiegato che gli interventi sottoposti stamattina alla nostra attenzione, se attuati, costituirebbero solo un primo step di un progetto complessivo più ampio che non si limiterebbe a chiudere presidi e che non è generato dalla mera necessità di revisione della spesa, cioè tagliare i costi, ma prevederebbe anche l'apertura di nuovi uffici e sarebbe viceversa determinato dalla necessità di organizzare meglio sul territorio la presenza delle specialità in argomento. Le sottoscritte organizzazioni sindacali, ritenendo la chiusura dei presidi di polizia un elemento di fondamentale importanza per il personale, hanno innanzitutto richiamato le intese raggiunte a suo tempo con il Vertice dell'Amministrazione, secondo cui, essendo l'obiettivo di riorganizzare i presidi contenuto nella Riforma Madia per tutte le Forze di polizia, si era convenuto che il confronto dovesse appunto riguardare un disegno organico che interessasse l'intero Comparto e si tenesse quindi con il Vice Capo della Polizia titolare dell'Ufficio per il coordinamento delle Forze di polizia. In merito è stata sottolineata la necessità di conoscere, prima di tutto, quale è la mission rispetto alla quale si vuol procedere alla riorganizzazione. Infatti, se la mission perseguita è quella di operare esclusivamente in ambito autostradale, come sembra emergere dall'ipotesi presentata, è pregiudiziale per il Sindacato entrare nel merito di come strutturare il modello organizzativo e il cambio di questo personale in ambito autostradale, considerato che tale impiego è molto gravoso e particolarmente esposto al rischio dell'incolumità del personale. Parimenti va valutato l'impatto che ciò produrrebbe sull'operatività delle Volanti in tutte le province che, nelle ore notturne, registrano l'assenza della Polizia locale. Ecco perché è stato richiesto di conoscere per interno l'intervento di razionalizzazione. La conoscenza dell'intero progetto che l'Amministrazione, per ciò che la riguarda, che è stato elaborato da ormai dieci anni e di come questo si incastrebbe con le altre Forze di polizia presenti sul territorio, è infatti una condizione imprescindibile per poter esprimere valutazioni complessive, perché fuori da tale contesto non è possibile apportare quel contributo propositivo che le Istituzioni ed i cittadini si aspettano dalle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, che non si sono mai sottratte al confronto costruttivo quando la controparte ne ha creato le condizioni. In particolare non è condivisibile la filosofia che muove il progetto prospettato parzialmente dall'Amministrazione basata, in estrema sintesi, solo sul presupposto che ci sarebbero pochi operatori presenti. Oltre ad essere smentita nei fatti, dal momento che il personale operante nelle specialità è da anni pressoché uguale, tale situazione di portata generale, infatti, è stata la logica e prevedibile conseguenza di scelte sbagliate e operate dal Dipartimento nel corso degli ultimi dieci anni: assenza di concorsi per ispettori e per sovrintendenti che avrebbero consentito uno svuotamento del ruolo agenti/assistenti che sarebbe stato, dunque, ripianato con concorsi pubblici che avrebbero immesso energia giovane nel circuito della Polizia di Stato. Scelte o miopie, ovvero incapacità progettuali autonome dell'Amministrazione che non sono mai state condivise con il mondo sindacale a cui, oggi, non si può certo chiedere di ratificarle. Per quelle poche e del tutto particolari situazioni oggettivamente non più funzionali alla mission della Polizia di Stato, e solo per quelle la riunione è stata pertanto aggiornata ad un nuovo incontro, previsto a breve, dove ci aspettiamo di conoscere la filosofia e tutti i passaggi di cui è composto l'intero progetto, insieme all'indicazione analitica dei motivi specifici per i quali l'Amministrazione intenderebbe chiudere o accorpare ciascuno dei presidi compresi sia nel primo step che in quelli successivi: solo così potremo intavolare un confronto costruttivo che possa condurre all'elaborazione di una progettualità condivisa.

Roma, 6 dicembre 2016

SICUREZZA: ROMANO (SIULP), bene Prefetto Gabrielli su modello sicurezza e centralità risorse umane. Giusta l'indicazione del Capo Polizia su impiego militari e recupero arruolamento volontari



Condividiamo l'analisi del Prefetto Gabrielli in merito all'equivoco che si è generato circa l'utilizzo dei militari nel contrasto al crimine e sosteniamo, anche perché il SIULP è tra i primi fautori di questa strategia per abbassare il più velocemente possibile l'attuale età media dei poliziotti che ormai sfiora i 50 anni, la proposta di recuperare il meccanismo di arruolamento dei volontari nelle Forze di polizia come accadeva nel passato. Oggi, se analizziamo gli ultimi 1000 giorni possiamo affermare che, a fronte di un apparato che impiega quotidianamente circa 300mila unità delle diverse Forze di polizia e dopo ben 550 giorni di gestione di grandi eventi tra i quali Expò e il Giubileo straordinario della Misericordia, l'efficienza del nostro modello, grazie all'indirizzo dell'Autorità Nazionale di P.S. e all'insostituibile coordinamento del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S., ha dimostrato di essere un'eccellenza al mondo, atteso che nessun incidente si è verificato, anche quando è in una gestione straordinaria. Non solo, nello stesso periodo tantissimi sono stati i colpi messi a segno contro le varie associazioni di criminalità organizzata e di lotta al terrorismo, così come l'arresto di pericolosi latitanti, che hanno fatto segnare, rispetto ai periodi precedenti, un trend negativo dell'escalation criminale. Pur ritenendo prezioso il contributo offerto dai militari nella vigilanza ai presidi, e di questo anche il SIULP ringrazia per la professionale e preziosa collaborazione, ribadisco che certamente non si può affermare che tali risultati possano essere attribuiti ai circa 8mila militari che sono stati impiegati nella vigilanza fissa di alcuni dei presidi considerati strategici e quindi a rischio o in qualche pattuglia mista. È quanto afferma Felice ROMANO, Segretario generale del SIULP nel commentare le dichiarazioni del Prefetto Gabrielli durante un convegno sulla cyber security. Ma oggi, nonostante i risultati positivi raggiunti, le nuove sfide che attendono il sistema sicurezza richiedono un intervento immediato e radicale che non solo ammoderni l'organizzazione e le strategie, che dovranno essere più adulte e più raffinate rispetto alle nuove esigenze che i cittadini manifestano e che le nuove insidie propongono, anche attraverso il cyber spazio, che, attesa la loro complessità, sono tali da non lasciare nemmeno il dubbio che possano essere risolte attraverso la militarizzazione del territorio. Le risposte di cui abbiamo bisogno sono quelle che devono valorizzare soprattutto le risorse umane poiché esse sono l'unico motore per dare risultati concreti e all'altezza delle aspettative. Ecco perché, conclude Romano, sosteniamo la proposta del Capo della Polizia di riaprire urgentemente l'arruolamento dei volontari come nel passato si faceva con gli Agenti ausiliari. Questo metodo consentirà di scegliere donne e uomini di 19 anni che, volendo entrare nelle Forze di polizia per servire il Paese, in meno di 12 mesi potranno essere selezionati, formati e inviati sulle strade del nostro territorio per garantire più sicurezza ma anche maggiore libertà.

Roma 7 dicembre 2016

Strumenti di dissuasione e autodifesa all'OleoresinCapsicum da impiegare nei servizi di controllo del territorio. Formazione del personale

Si riporta il testo della circolare emanata in data 2 dicembre dalla Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione.

Come preannunciato con circolare n.20970 in data 30/11/2016, relativa all'oggetto, per agevolare lo svolgimento delle attività didattiche per la formazione del personale che dovrà utilizzare lo strumento di dissuasione e autodifesa all'OleoresinCapsicum nei servizi di controllo del territorio, sono stati realizzati dei sussidi audiovisivi che trattano gli aspetti giuridici, sanitari e tecnico-operativi. I primi due sono stati elaborati con la tecnica della video lezione, mentre per gli aspetti tecnico-operativi è stato realizzato un modulo e-learning, composto da slide, immagini e brevi filmati, commentati da una voce narrante riprodotta con sistema digitale. Il suddetto materiale didattico sarà pubblicato nella piattaforma e-learning della Polizia di Stato, nell'area "Aggiornamento e Addestramento professionale", raggiungibile cliccando sulla home-page il pulsante "Aggiornamento" e dovrà essere "scaricato" a cura dei Referenti Provinciali per la consegna ai docenti e agli istruttori incaricati di svolgere le attività formative previste dal programma allegato alla circolare cui si fa seguito. Per consentire di effettuare agevolmente il download per la fruizione off-line, si evidenzia che il materiale prodotto, non visionabile direttamente in piattaforma per non sovraccaricare il traffico di rete, è stato raggruppato nella sezione "Addestramento", sotto la voce "Impiego operativo strumenti di dissuasione e autodifesa all'OleoresinCapsicum", suddiviso come segue:

- 1. Aspetti giuridici e linee guida (video-lezione del V.Q.A. Alessandro CARINI, incaricato dalla Direzione Centrale Anticrimine);*
- 2. Aspetti sanitari (video-lezione del Medico Principale Cristiano BELFIORE, incaricato dalla Direzione Centrale di Sanità);*
- 3. Aspetti tecnico-operativi ed esercitazioni (modulo e-learning realizzato dal Centro Nazionale Specializzazione e Perfezionamento al Tiro di Nettuno);*

4. *Supporto documentale alla formazione (documenti in formato pdf per eventuali approfondimenti da parte dei docenti e degli istruttori sugli argomenti di specifico interesse).*

Il materiale di cui ai punti 3) e 4) è scaricabile da oggi, mentre quello indicato ai punti 1) e 2) da martedì 6/12/2016. Il suddetto materiale informatico dovrà essere messo a disposizione dei docenti e degli istruttori che, dovendo svolgere le attività formative "in presenza", potranno utilizzarlo come sussidio didattico nel corso delle lezioni. Si precisa che le simulazioni operative e le esercitazioni dovranno essere effettuate obbligatoriamente con i dispositivi contenenti le bombolette inerti per uso didattico addestrativo. Eventuali implementazioni del materiale pubblicato in piattaforma formeranno oggetto di successive comunicazioni. Si rinnova la raccomandazione di realizzare il necessario raccordo tra docenti e istruttori per armonizzare le attività formative ed evitare duplicazioni. Come da indicazioni fornite dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, va ribadito che, ultimate tempestivamente le attività didattiche, il personale svolge il proprio servizio di controllo del territorio con in dotazione il dispositivo di dissuasione e autodifesa all'OleoresinCapsicum.

Configurabilità dell'abuso nell'utilizzo dei permessi per assistenza ai disabili



Un nostro affezionato lettore ci chiede chiarimenti in relazione all'istituto dei permessi per assistenza ai disabili. In particolare, chiede di conoscere se l'assistenza a persona disabile vada effettuata per tutta la giornata o sia sufficiente prestarla per il periodo riguardante le ore di permesso. Esempio: comandante di servizio con orario 7/13 chiede il permesso e durante la mattinata presta assistenza al disabile, dedicandosi nel pomeriggio ad altre attività. E' possibile? L'argomento è stato già oggetto di trattazione su queste pagine (vedi flash n° 42 del 22 ottobre 2016 pag. 12). Sul problema il riferimento è costituito da alcune sentenze della

Magistratura di legittimità. La giurisprudenza è intervenuta in relazione all'abuso dei permessi affermando essere esclusa la possibilità di utilizzare, per fini personali, i giorni di permesso ottenuti da chi è titolare dei benefici della legge 104 per assistere un familiare con invalidità. Tale divieto vale per tutta la giornata e non solo, quindi, negli orari in cui altrimenti il dipendente starebbe stato a svolgere la propria prestazione lavorativa. Il principio è cristallizzato dalla Cassazione nella sentenza n. 8784/15 del 30 maggio 2015. La Suprema Corte è stata particolarmente severa nel ritenere che, durante l'arco dell'intera giornata, ivi compresa la notte, il familiare non possa svolgere mansioni diverse da quelle dell'assistenza. In difetto può configurarsi una giusta causa di licenziamento per violazione della fedeltà al datore di lavoro. Emblematico è stato il caso di un lavoratore colto a passare la serata in discoteca con gli amici. L'abuso dei permessi della legge 104 viene visto come un comportamento particolarmente riprovevole e grave da parte del lavoratore, che finisce per ledere il sistema previdenziale pubblico e l'organizzazione interna del lavoro. Questo, secondo i giudici, giustifica il licenziamento che nel settore privato può essere in tronco e senza preavviso. A riguardo, la prova dell'inadempimento può essere costituita anche dalle fotografie scattate da un collega di lavoro con un cellulare, dal report di un detective o persino dalla dichiarazione testimoniale di un terzo che abbia visto il dipendente in questione svolgere attività personali o ricreative. In altri precedenti, sempre dello stesso tenore, la Cassazione aveva sanzionato il dipendente che utilizzava i permessi della legge 104 per partecipare a gite fuori città. Tale orientamento si rinviene anche in una pronuncia più recente. Trattasi della sentenza n. 9749 del 12 maggio 2016 (Pubblico impiego – Permessi ex legge n. 104/1992 – Loro utilizzo per fini diversi – Licenziamento per giusta causa – Legittimità dello stesso) con cui la Corte di cassazione ha confermato la decisione del 31 dicembre 2012 della Corte di Appello di Roma, a sua volta confermativa della pronuncia di primo grado che aveva respinto l'impugnazione del licenziamento di un lavoratore che, nelle ore in cui aveva fruito di permessi ex L. n. 104 del 1992, concessi per l'assistenza alla suocera disabile, si era invece più volte recato ad effettuare lavori in alcuni terreni di proprietà. Respingendo, ancora una volta, il ricorso promosso da un dipendente contro il licenziamento per giusta causa comminatogli dalla azienda datrice di lavoro per uso improprio dei permessi ex legge 104/1992, la Suprema Corte ha ribadito che: "deve ritenersi verificato un abuso del diritto allorché i permessi ex legge 104 del 1992, vengano utilizzati non per l'assistenza ad un familiare disabile bensì per attendere ad altre attività, con conseguente idoneità della condotta - in forza del disvalore sociale alla stessa attribuibile - a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. Inoltre", chiarisce la Corte: "ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento, non è tanto rilevante l'entità del danno eventualmente arrecato a cagione della condotta addebitata, quanto piuttosto l'incidenza di quest'ultima sul vincolo fiduciario". Quanto stabilito dai giudici è, ovviamente, applicabile anche ai lavoratori pubblici in regime di diritto pubblico.

Computabilità ai fini pensionistici dei servizi prestati in qualità di VFP1, VFP4, VFB e VFA

Un nostro lettore ci chiede delucidazioni in ordine alla computabilità ai fini previdenziali dei servizi svolti nelle forze armate. Al riguardo, l'articolo 5, comma 5 del Decreto Legislativo 165/97, dispone per detto personale che "l'Amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla


normativa vigente". All'atto del collocamento in quiescenza del dipendente, l'Amministrazione della PS dovrà chiedere il modello PA04 delle retribuzioni all'Ufficio dove l'interessato ha svolto il servizio Militare, ai fini del calcolo della pensione. L'Ente Erogatore della pensione (INPS) ha previsto la costituzione di una banca dati nella quale saranno già ricompresi detti periodi. Oggi, e sino a quando detta Banca Dati non comprenderà anche i periodi in argomento, la ricongiunzione degli stessi avverrà a cura dell'Amministrazione e d'ufficio. Ciò in considerazione del fatto che detti periodi lavorativi sono tutti trascritti sul foglio matricolare e per gli stessi sono stati versati i relativi contributi. La mancanza di detti periodi nella banca dati INPS-GDP rilevabili dal relativo estratto conto contributivo dipende, essenzialmente, dalla mancata, al momento, implementazione del database della suddetta banca dati. Ai fini dell'indennità di buonuscita, invece gli stessi periodi vanno riscattati con istanza dell'interessato.

(si trascrivono i commi 5 e 6 dell'articolo 5 del D.Lvo 165/1997)

c.5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.

c.6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio.

Sempre ai fini previdenziali, comportando benefici ulteriori, occorre fare richiesta all'ex Ufficio di appartenenza (Comando Militare presso il quale sono stati in forza) per la trascrizione sul foglio matricolare dei periodi svolti quali MISSIONI ALL'ESTERO. In particolare occorre chiedere che sul foglio matricolare risulti che tali periodi sono da considerarsi campagna di guerra, in base alla legge 1746/1962, specificando se sono stati svolti sotto l'egida dell'ONU. Ciò serve a far riconoscere la maggiorazione pari ad 1 anno per ogni 3 mesi di servizio prestato all'estero.



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul sito www.siuip.it

Interpretazione dell'art. 42 del d.p.r. n. 337/82 concernente la qualifica di Ufficiale ed Agente di P.G. al personale di P.S. che espleta attività tecnico scientifica e tecnica

Giungono richieste di chiarimenti in ordine alla interpretazione dell'articolo 42 del d.P.R. n. 337/82 concernente la qualifica di ufficiale ed agente di p.g. al personale di p.s. che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica. La norma in argomento prevede al comma 2 che "Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Agli appartenenti ai ruoli dei revisori tecnici, periti tecnici, direttori tecnici e ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate". Il problema si pone in ordine all'interpretazione da dare alla locuzione "limitatamente alle funzioni esercitate". Al riguardo, occorre ricordare che la questione è stata oggetto di uno specifico parere del Consiglio di Stato, sezione Prima, segnatamente il n. 448/200 reso nella adunanza di Sezione del 16 Maggio 2001. Detto parere era stato sollecitato dal Ministero dell'Interno Dipartimento della P.S., Servizio Personale Tecnico-Scientifico, con uno specifico Quesito (relazione n. 333-E/274.0/5 in data 23.3.2001) in ordine alla interpretazione dell'art. 42 del D.P.R. 24.4.1982 n. 337 per quanto concerne l'attribuzione della qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria al personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.

In particolare, l'Amministrazione richiedeva il parere sui seguenti punti:

1. Interpretazione "settoriale" e non "spazio-temporale" della limitazione delle funzioni di p.g.;
2. necessità di una individuazione dei reati di competenza di ciascun profilo professionale;
3. portata dell'intervento in flagranza di un reato di qualunque specie.

Il Consiglio di Stato, condividendo l'orientamento interpretativo dell'Amministrazione, ha ritenuto che la limitazione normativa non debba essere intesa in senso spaziotemporale (cioè solo durante l'orario e nello svolgimento del servizio) bensì sia di ordine "settoriale" (cioè riguardi solo determinati reati). Infatti, si legge nel parere, "soccorre nella fattispecie l'art. 57 del c.p.p., che distingue gli ufficiali e gli agenti di p.g., i quali sono come è noto legittimati a svolgere le funzioni di polizia giudiziaria in via generale, provvedendo alla ricerca ed all'accertamento di qualsiasi reato senza limitazioni concernenti l'orario e lo svolgimento di servizio, da quelli che rivestono la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni (ultimo comma art. 57). Detti ultimi soggetti quindi svolgono le funzioni di polizia giudiziaria solo con riferimento ai reati accertati nell'esercizio dei compiti loro affidati dalla legge o dal regolamento che li riguarda. L'espressione "limitatamente alle funzioni esercitate" va quindi interpretata nel senso che il personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli tecnici o professionali esercita i poteri connessi alla qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria nei limiti della competenza propria del profilo professionale di appartenenza, ed in via permanente e non limitata all'orario di servizio. Infatti detto personale è comunque destinatario delle disposizioni contenute nell'art. 68 della legge 1.4.1981 n. 121, secondo cui gli appartenenti a tutti i ruoli della Polizia di Stato sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione, compresi quelli di cui al D.P.R. 28.10.1985, n. 782. Il personale in questione, che per quanto concerne l'attività di polizia giudiziaria è a competenza limitata ma permanente, ha quindi, l'obbligo di intervenire, anche fuori dal servizio, per determinati tipi di reati concernenti il settore cui sono destinati, per contrastare, ad esempio, frodi alimentari, reati ambientali, violazione delle norme poste a tutela della salute o della sicurezza nei luoghi di lavoro, reati informatici, ecc.. Infine, per quanto concerne il terzo punto del quesito, l'alto concesso ha osservato che, come indicato dall'Amministrazione, è quanto mai opportuno un intervento legislativo inteso a definire i confini tra le competenze spettanti al personale dei diversi e numerosi settori e profili professionali tecnici di appartenenza così come indicati nel D.M. 18.7.1985 -che svolgono compiti del tutto ausiliari e strumentali rispetto a quelli di istituto, come chiarito da questo Consesso nel parere n.106/99 del 7.6.1999 concernente il regolamento relativo alla individuazione dei limiti di età per la partecipazione a concorsi pubblici. Ed invero il personale tecnico-professionale di cui trattasi, pur svolgendo attività di uguale dignità e prestigio di quello che espleta il servizio di polizia in senso stretto, è tuttavia soggetto a requisiti e procedure di reclutamento e addestramento differenti (si pensi anche alla previsione del D.P.R. 24.4.1982, n. 339 che consente al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inadatto all'assolvimento dei compiti di istituto, di transitare nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica); e conseguentemente non dovrebbe essere tenuto ad intervenire, sia pure limitatamente al compimento di atti urgenti o in flagranza di un grave reato, in situazioni di pericolo per sé stesso o per gli altri".

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

**LA DIREZIONE GIUSTA
PER IL TUO PRESTITO**

**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**

PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

**IMPORTO RICHiesto
SUPERIORE A 25.000 €**

**5,55 %
TAEG MAX***

*I taeg indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno di età non superiore ai 50 anni di età (per età superiori il taeg subirà degli incrementi a causa del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla sola durata a 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto Siulp. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc./P.IVA n. 07551781003 iscritto all'Elenco Generale degli intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U. al n. 37/2013 e al n. 000003387 del R.D. (c.d. NASS), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" e ai leggi informative disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Eurocqs SpA, oltre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestiti Personali, Cessioni del quinto e Prestiti con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela (altri Prestiti Personali, Cessioni del quinto, Prestiti con delega di pagamento) opera anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari (Increditi S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compas Banca S.p.A., Accedo S.p.A., Itel Banca S.p.A., Consei S.p.A.) i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 49/2016 del 10 Dicembre 2016

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati